



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**Conservatorio di Musica di Stato  
"Antonio Scontrino" – Trapani**

Prot. 9524  
del 11.10.2017

**BANDO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI  
PER IL TRIENNIO 2017/2020**

**IL DIRETTORE**

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato con Decreto Dirigenziale N. 166 del 24/3/2005, modificato con DD.DD. n. 258 del 15/10/2009 e n. 167 del 28/09/2010 e con Decreto Dirigenziale n. 1915 del 29/05/2014;  
VISTO il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti, approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 117 del 19/9/2017 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 134 del 5/10/2017,

**DECRETA**

**ART. 1. INDIZIONE E CALENDARIO DELLE ELEZIONI**

1. Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani.
2. Le elezioni della Consulta degli Studenti si terranno secondo il seguente calendario:
  - a) termine entro il quale devono essere presentate le candidature: **sabato 28 ottobre 2017, ore 14;**
  - b) date, ora e luogo delle elezioni della Consulta degli Studenti: **giovedì 9 e venerdì 10 novembre 2017, dalle ore 9 alle ore 17**, presso l'Aula polivalente del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani, via F. Sceusa 1, Trapani;
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto il numero degli studenti da eleggere è di **cinque** studenti.

**ART. 2. ELETTORATO ATTIVO**

1. Compongono l'elettorato attivo gli studenti iscritti al Conservatorio che frequentino corsi di livello superiore (compresi quelli del previgente ordinamento, fin quando attivi), alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

**ART. 3. ELETTORATO PASSIVO**

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e che frequentino corsi di livello superiore (compresi quelli

del previgente ordinamento, fin quando attivi), e che non si trovino in situazioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.

2. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire in Conservatorio nel termine previsto dall'art. 1. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo posta certificata, all'indirizzo [conservatoriotp@postecert.it](mailto:conservatoriotp@postecert.it). La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal responsabile del procedimento. Questi le trasmette alla Commissione Elettorale, che entro cinque giorni verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo Pretorio del Conservatorio.

4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Bando.

5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo Pretorio.

6. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.

7. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale, cui viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.

#### **ART. 4. COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE**

1. Il Direttore nomina la Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale. Ciascun organo è composto da tre membri: uno scelto tra i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio con incarico a tempo indeterminato e tra i supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, con funzione di Presidente; uno scelto tra il personale amministrativo, con funzione di segretario; e uno scelto tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I e II livello ordinamentali e sperimentali, nonché ai corsi superiori di vecchio ordinamento. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento dei membri titolari.

2. I candidati non possono essere componenti della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.

4. La Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale si avvalgono della collaborazione degli Uffici di Segreteria.

5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente Bando e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente Bando;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

6. I lavori della Commissione, verbalizzati dal segretario, sono sottoscritti dai componenti e pubblicati mediante la loro affissione all'Albo Pretorio dell'Istituzione.

#### **ART. 5. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. Il Seggio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne, che devono essere predisposte in modo da assicurare la segretezza del voto;
  - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente il Seggio elettorale;
  - la redazione del verbale delle proprie attività;
2. la Commissione Elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal Seggio Elettorale per le operazioni di voto, ivi comprese l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

#### **ART. 6. OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE**

1. Le operazioni di voto si svolgono nella ore e nei giorni indicati all'art. 1 del presente Bando.
2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
3. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una X il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.
4. Il numero massimo di preferenze esprimibili, ai sensi dell'art. 8 comma 8 lett. d) e dell'art. 16 comma 1 dello Statuto, e dell'art. 1 del presente Bando, è di **due**.
5. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quello su cui siano stati apposti segni che ne permettano la riconoscibilità e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.
7. Per la validità delle elezioni non è previsto alcun numero minimo di votanti. Sono eletti i candidati che ricevono il numero maggiore di voti. A parità di voti sono eletti i candidati più anziani di età.

#### **ART. 7. SCRUTINIO**

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.
3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

#### **ART. 8. NOMINA E DECADENZA DEGLI ELETTI. ELEZIONI SUPPLETIVE**

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i componenti della Consulta degli Studenti. Essi assumono la carica entro 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 dello Statuto, in caso risultino eletti soggetti legati tra loro da vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado, prevarrà il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità, prevarrà il più anziano d'età.
3. In caso di decadenza, rinuncia o dimissioni, o nei casi previsti dal comma precedente, subentra nella carica il primo dei non eletti; in mancanza, nel caso in cui venga meno la maggioranza della Consulta, si

procederà a elezioni suppletive limitatamente ai componenti da designare; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dell'organo.

4. La decadenza di cui al comma 9 dell'art. 11, al comma 5 dell'art. 12 e al comma 6 dell'art. 16 dello Statuto non opera se lo studente risulta contemporaneamente e regolarmente già iscritto a un altro Corso di studio di livello superiore, oppure qualora lo studente presenti entro 15 giorni dal conseguimento del titolo domanda di ammissione ad altro corso accademico. In caso di non ammissione, lo studente decade.

#### **ART. 9. RICORSI**

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

2. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

#### **ART. 10. DIRITTO DI ACCESSO**

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 11. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA**

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 12. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'**

1. Il presente Bando entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Successivamente all'adozione del presente Bando, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

**Il Direttore**

*M° Walter Calogero Roccaro*